

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 444

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

—————

Disposizioni concernenti la mineralizzazione
delle salme mediante tumulazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati ormai due anni da quando è stata approvata la disciplina relativa alla cremazione dei cadaveri. Tale normativa è intervenuta modificando il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base della esigenza diffusa di introdurre nel nostro Paese una pratica funeraria alternativa rispetto a quelle attuali. Ciò ha comportato, principalmente, la realizzazione del desiderio del defunto affinché il suo corpo venga cremato; ha prodotto tuttavia anche l'ulteriore effetto del risparmio degli spazi all'interno delle strutture cimiteriali.

Le pagine della cronaca hanno avuto il merito di sollevare il problema di spazi cimiteriali sempre più ristretti rispetto al crescente numero della popolazione e hanno evidenziato che una situazione simile porta con sé effetti negativi che si ripercuotono principalmente sul defunto e su coloro che ne conservano la memoria.

Non sono inoltre mancati i tentativi, nelle legislature precedenti, di porre fine a tale situazione, mediante l'introduzione di sistemi alternativi di conservazione delle salme.

Il presente disegno di legge mira proprio a risolvere definitivamente il problema degli spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali e dei problemi ad esse collegati attraverso l'introduzione di una pratica funeraria volta alla mineralizzazione delle salme tumulate all'interno di loculi aerati.

Questo sistema, previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, consente di trattenerne la salma all'interno del loculo per un

breve periodo di tempo al fine di innescare un processo di sublimazione naturale che termina spontaneamente dopo tre o quattro anni dalla avvenuta tumulazione e che lascia solo le parti cosiddette «dure» del corpo umano.

All'articolo 2 è indicata la definizione generale del sistema di aerazione del loculo, ma al contempo è previsto dall'articolo 7 che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le caratteristiche tecniche di tali impianti valutando, se opportuno, le esperienze maturate nel nostro Paese.

All'articolo 3 è indicato il procedimento con il quale può essere introdotta questa nuova pratica funeraria sulla base degli elencati principi.

All'articolo 4 si fa riferimento alle tariffe per la mineralizzazione delle salme, con particolare riferimento ai casi di accertata indigenza, che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che hanno fra i propri fini quello della mineralizzazione dei propri soci defunti.

È fondamentale inoltre che le regioni e i comuni, come previsto dall'articolo 5, programmino e gestiscano la costruzione e la diffusione di queste strutture relativamente alle esigenze locali e ad una adeguata informazione ai cittadini, ai sensi dell'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la pratica della mineralizzazione delle salme mediante tumulazione in loculi aerati nel rispetto della volontà espressa dal defunto.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono loculi aerati quelle strutture fisse, dotate di sistema di aerazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

Art. 3.

(Modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in conformità ai seguenti principi:

a) l'ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso rilascia l'autorizzazione alla mineralizzazione una volta

acquisito il certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte provocata da reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante espressa indicazione che il cadavere può essere mineralizzato;

b) l'autorizzazione alla mineralizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti forme:

1) la disposizione testamentaria del defunto, esclusi i casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria all'utilizzo di sistemi alternativi di conservazione della salma fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della mineralizzazione dei cadaveri dei propri associati, esclusi i casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria all'utilizzo di sistemi alternativi di conservazione della salma fatta in data successiva a quella dell'iscrizione dell'interessato all'associazione stessa. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero è comunque valida anche in caso di opposizione da parte dei familiari del defunto;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso o del comune di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, questi inoltra immediatamente il rela-

tivo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la conservazione delle reliquie è consentita, nel rispetto della volontà del defunto e sotto il controllo dell'autorità sanitaria, esclusivamente all'interno di apposite urne situate in aree, anche private, a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

d) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle reliquie devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;

e) l'ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la conservazione delle reliquie delle salme tumulate da almeno cinque anni negli appositi loculi aerati;

f) l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e di conservare, per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, ai fini di eventuali indagini per causa di giustizia;

g) la predisposizione di zone attigue alle aree di cui alla lettera *c)* per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;

h) salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, il trasporto delle urne contenenti le reliquie non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme;

i) in luogo della conservazione, si può procedere alla cremazione delle reliquie di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 4.

(Tariffe per la mineralizzazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla mineralizzazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle risorse di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto stesso, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la mineralizzazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che hanno fra i propri fini quello della mineralizzazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la mineralizzazione dei cadaveri e per la conservazione delle reliquie nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5.

(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei loculi aerati)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei loculi aerati da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto dell'efficacia dei sistemi esistenti, della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della mineralizzazione da parte dei cittadini residenti in ciascun territorio comunale.

2. La gestione dei loculi aerati spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione dei loculi aerati si provvede, in parte, con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

(Informazione ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento vigente, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 7.

(Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei loculi aerati di cui all'articolo 2, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare e ai materiali complementari.

